



# **CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO**

DECIMA LEGISLATURA

---

## **PROGETTO DI LEGGE N. 412**

---

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei Consiglieri Brescacin, Rizzotto, Finco, Gidoni, Sandonà, Colman, Ciambetti, Villanova, Semenzato e Boron

### **INTERVENTI REGIONALI IN MATERIA DI DONAZIONI IN SANITÀ**

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 16 novembre 2018.

---

\* Con nota del 26 novembre 2018, prot. 25291 il consigliere Semenzato ha sottoscritto la proposta di legge.

\* Con nota del 26 novembre, prot. 25292 il consigliere Boron ha sottoscritto la proposta di legge.

## **INTERVENTI REGIONALI IN MATERIA DI DONAZIONI IN SANITÀ**

*Relazione:*

*Con la presente proposta di legge si intende valorizzare il ruolo dei cittadini, in applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale di cui all'articolo 118, ultimo comma della Costituzione, nella consapevolezza che, per il perseguimento degli interessi pubblici rilevanti, come quello della salute delle persone, sia assolutamente necessario l'apporto di tutte le componenti sociali. E ciò anche per raggiungere l'obiettivo di una migliore sostenibilità, anche economica, degli interventi in sanità e per migliorare la qualità dei servizi sanitari resi agli utenti, in coerenza con la programmazione regionale socio-sanitaria.*

*La presente iniziativa, tra l'altro, ben si inserisce in un contesto sociale in cui forte è la partecipazione della cittadinanza ad iniziative di volontariato e solidarietà anche economica; una realtà questa ben presente in tutto il nostro Paese, ma ancor più nella nostra regione, sempre ai vertici dei territori che si distinguono per iniziative di volontariato e aiuto alle persone.*

*Nello specifico la proposta di legge qui rappresentata, detta disposizioni, nel rispetto della disciplina statale, in materia di donazioni e atti di liberalità a favore di aziende unità locali socio-sanitarie (ULSS), aziende ospedaliere (AO), aziende ospedaliere universitarie integrate (AOUI), Istituto Oncologico Veneto (IOV), enti pubblici che afferiscono al settore sanitario, socio-sanitario e sociale operanti nel territorio regionale.*

*Si tratta di atti che, con spirito di generosità (al quale non corrisponde, pertanto, alcun interesse economico ed alcun corrispettivo), determinano un arricchimento patrimoniale in favore degli enti suddetti a fronte di un contributo del donante, ad esempio per l'acquisto di un mammografo, piuttosto che di un ecografo o ancora di una TAC o di altri macchinari e strumenti sanitari.*

*Lo spirito della presente legge muove dalla necessità di temperare l'atto di generosità con il rispetto della programmazione regionale in ambito sanitario, socio-sanitario e sociale, nonché di tenere nella dovuta considerazione i bisogni dell'ente e la congruità dell'oggetto della donazione con i medesimi, gli effetti della donazione in termini economici e organizzativi aziendali e l'offerta di garanzie per la massima trasparenza nella procedura. Tutto ciò al fine di migliorare, come già evidenziato, la qualità dei servizi resi all'utenza.*

*A tal fine le donazioni di beni e le liberalità in denaro con vincolo di destinazione devono avere attinenza con i fini istituzionali degli enti e le proposte di donazione devono essere valutate in base al loro valore strategico e all'impatto economico ed organizzativo, che andranno a determinare all'interno dell'ente.*

*Per incentivare il ricorso alle donazioni in sanità la presente proposta di legge contiene la disciplina della raccolta dei fondi, prevedendo la possibilità che la Giunta regionale incentivi le raccolte di fondi realizzate da soggetti pubblici o privati, riconoscendone l'alta valenza sociale, con una compartecipazione del 30 per cento del valore del bene da acquistare e donare (articolo 7) ai soggetti qui già elencati. Un modo utile per favorire le iniziative che creano informazione e formazione in tema di salute e promuovono la partecipazione attiva dei cittadini al rinnovamento dei macchinari medici in servizio negli ospedali regionali.*

*Si vuole, quindi, con la presente proposta di legge, oltreché promuovere le donazioni in sanità, introdurre una disciplina uniforme sul territorio regionale per quanto riguarda gli atti di liberalità a favore degli enti che afferiscono al settore sanitario, socio-sanitario e sociale, in grado di garantire la massima trasparenza e l'assenza di conflitti di interesse tra donante ed ente destinatario (articoli 3, 4, 5), pubblicità (articolo 8), lasciando alla competenza della Giunta regionale la determinazione del limite delle donazioni di modico valore, nonché lasciti e legati testamentari (articolo 6), l'individuazione delle strutture degli enti nelle varie fasi del procedimento, nonché della relativa modulistica (articolo 9).*

*Con l'articolo 10, inoltre, viene introdotta la clausola valutativa che consente di monitorare, mediante la presentazione da parte della Giunta regionale alla competente Commissione consiliare (entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge e successivamente con cadenza annuale), una relazione che indichi gli atti di liberalità accettati dagli enti di cui all'articolo 1 della legge medesima e gli effetti prodotti in termini economici e organizzativi aziendali.*

*La presente legge, infine, tiene conto, in sede di prima applicazione, anche delle donazioni che, prima dell'entrata in vigore della legge, abbiano già consentito l'acquisto e la donazione del bene, ma non il suo completo pagamento (articolo 12).*

*Si evidenzia, da ultimo, che la presente proposta di legge non comporta maggiori oneri a carico della regione, in quanto l'eventuale compartecipazione regionale di cui all'articolo 7 è disposta a iso-risorse del fondo sanitario regionale o di altre risorse regionali all'uopo individuate.*

## **INTERVENTI REGIONALI IN MATERIA DI DONAZIONI IN SANITÀ**

### **Art. 1 - Finalità.**

1. La Regione, in applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale di cui all'articolo 118, ultimo comma della Costituzione e nel rispetto del principio della sostenibilità economica dell'azione amministrativa, per migliorare la qualità dei servizi in sanità resi agli utenti, in coerenza con la programmazione regionale socio-sanitaria, detta disposizioni in materia di donazioni in sanità a favore di aziende unità locali socio-sanitarie (ULSS), aziende ospedaliere (AO), aziende ospedaliere universitarie integrate (AOUI), Istituto Oncologico Veneto (IOV), enti pubblici che afferiscono al settore sanitario, socio-sanitario e sociale operanti nel territorio regionale.

2. La presente legge è, inoltre, finalizzata a garantire una disciplina uniforme sul territorio regionale delle donazioni a favore degli enti previsti dal comma 1.

3. La presente disciplina, in coerenza con la programmazione regionale, tiene conto delle necessità dell'ente e della congruità dell'oggetto della donazione con le necessità medesime, degli effetti della donazione in termini economici e organizzativi aziendali e garantisce, nel contempo, la massima trasparenza della procedura.

4. La Regione, per il raggiungimento delle finalità di cui al presente articolo, valorizza le iniziative di raccolta fondi, donazioni e liberalità organizzate da soggetti pubblici o privati, finalizzate alla donazione di beni in sanità.

### **Art. 2 - Principi generali.**

1. Le donazioni di beni e le liberalità in denaro con vincolo di destinazione devono avere attinenza con i fini istituzionali degli enti di cui all'articolo 1.

2. Le proposte di donazione sono valutate tenuto conto del loro valore strategico e dei requisiti di cui al comma 2 dell'articolo 3.

3. Per garantire le finalità di cui all'articolo 1, le donazioni hanno come beneficiario l'ente e non le singole unità organizzative nelle quali il medesimo si articola.

### **Art. 3 - Procedimento in materia di donazioni.**

1. Gli enti di cui al comma 1 dell'articolo 1, pubblicano nei propri siti web un elenco dei beni, coerente con le finalità della presente legge, redatto sentito il Collegio di direzione dell'ente e nel rispetto dei criteri di cui al comma 3 del presente articolo.

2. Il procedimento per la donazione inizia con la manifestazione di volontà del donante che comunica all'ente l'intenzione di effettuare una donazione specificandone motivazioni e finalità.

3. L'ente verifica in via prioritaria che:

- a) la finalità della donazione rientri nella previsione di cui al comma 1 dell'articolo 2;
- b) non sussista alcun rapporto di lavoro e/o fornitura tra il donante e l'ente;
- c) la donazione non implichi un conflitto di interessi tra donante e l'ente;
- d) sussista un mercato concorrenziale per l'acquisto dei materiali di consumo necessari all'utilizzo, nel caso di donazione di attrezzature;

e) la donazione non comporti impatti negativi, sia in termini economici che organizzativi, per l'ente donatario.

4. In caso di esito negativo delle verifiche di cui alle lettere a) e d) del comma 3, così come nel caso di esito positivo delle verifiche di cui alle lettere b) e c) del comma 3, l'ente deve rifiutare la donazione con provvedimento del rappresentante legale.

#### **Art. 4 - Disposizioni in materia di donazioni di beni.**

1. Qualora la donazione abbia per oggetto beni mobili e mobili registrati, quali attrezzature, grandi macchinari, macchine d'ufficio, informatica, arredi, automezzi, per l'acquisizione dei quali è prevista, dalle vigenti disposizioni regionali, l'autorizzazione della Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (CRITE), l'ente destinatario della donazione deve subordinare l'accettazione della donazione alla valutazione della CRITE, che deve esprimersi entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali si prescinde dal parere.

2. Nel caso di donazione di beni mobili che non rientrano nella categoria individuata dal comma 1, il rappresentante legale dell'ente provvede all'accettazione, previa verifica sia in ordine a quanto previsto dall'articolo 3 sia in ordine ad eventuali costi aggiuntivi che possono gravare sul bilancio dell'ente, quali quelli connessi all'utilizzo del bene, alla manutenzione, ad eventuali interventi richiesti per la collocazione del bene.

3. Nel caso di donazione di beni immobili, l'ente destinatario della donazione deve subordinare l'accettazione della donazione alla valutazione delle competenti strutture dell'Area Sanità e Sociale della Giunta regionale, che devono esprimersi entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali si prescinde dal parere.

#### **Art. 5 - Disposizioni in materia di donazioni di modica entità e in denaro.**

1. Le procedure disciplinate dall'articolo 4, comma 2, si applicano anche nell'ipotesi di donazioni in denaro finalizzate all'acquisto dei beni previsti dal medesimo articolo.

2. Le donazioni in denaro di modica entità e quelle non vincolate sono destinate dal rappresentante legale dell'ente alle finalità istituzionali ritenute più opportune.

#### **Art. 6 - Disposizioni in materia di lasciti e legati testamentari.**

1. Le disposizioni contenute nella presente legge si applicano, nel rispetto della normativa statale in materia, anche nell'ipotesi di lasciti e legati testamentari a favore degli enti previsti dall'articolo 1.

#### **Art. 7 - Disposizioni in materia di raccolte di fondi.**

1. Le disposizioni contenute nella presente legge si applicano anche alle raccolte di fondi realizzate dagli enti previsti dall'articolo 1 della presente legge o da altri soggetti pubblici o privati, finalizzate all'acquisto di beni o alla raccolta di somme di denaro da destinare ai soggetti previsti dall'articolo 1 della presente legge.

2. La Regione, al fine di incentivare il ricorso alla raccolta di fondi di cui al comma 1, destina una quota del fondo sanitario regionale o di risorse regionali,

alla compartecipazione alle donazioni stesse, nella misura massima del trenta per cento del valore della singola donazione accolta. Tale quota è definita annualmente dalla giunta regionale, tenuto conto anche delle proposte di donazioni e degli elenchi di cui al comma 1 dell'articolo 3.

3. Le modalità di erogazione della compartecipazione di cui al comma 2 sono definite dalla giunta regionale.

#### **Art. 8 - Trasparenza e pubblicità.**

1. Al fine di garantire la trasparenza l'ente beneficiario informa il donante, con le modalità più consone all'entità e alla tipologia della donazione stessa, sull'utilizzo di quanto donato e sul positivo impatto avuto con riferimento alle necessità dell'ente medesimo e dei suoi utenti.

2. L'ente donatario rende adeguata pubblicità alla donazione, mediante iniziative consone alla specificità della medesima, quali affissione di targa, informativa alla stampa, coinvolgendo per quanto possibile il donante.

#### **Art. 9 - Adempimenti a carico della Giunta regionale.**

1. La Giunta regionale provvede, entro sessanta giorni, dall'entrata in vigore della presente legge, a predisporre delle linee guida in cui individua il limite per le donazioni di modico valore, le strutture degli enti di cui all'articolo 1 competenti nelle varie fasi dei procedimenti di donazione, le modalità con cui vengono effettuate le donazioni, la relativa modulistica e le modalità con le quali realizzare le raccolte di fondi.

#### **Art. 10 - Clausola valutativa.**

1. La Giunta regionale presenta alla competente Commissione consiliare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge e successivamente con cadenza annuale, una relazione che indichi gli atti di liberalità accettati dagli enti di cui all'articolo 1 della presente legge e gli effetti prodotti in termini economici e organizzativi aziendali.

#### **Art. 11 - Norma di rinvio.**

1. Per quanto riguarda la definizione dell'istituto della donazione, la capacità di disporre e di ricevere per donazione, la forma e gli effetti della donazione e la revoca, si applicano gli articoli 769 e seguenti del codice civile.

2. Le disposizioni contenute nella presente legge sono dettate nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 502/1992 in materia di patrimonio e contabilità e dalla legge regionale 55/1994 in materia di assetto contabile di ULSS e AO.

#### **Art. 12 - Norme di prima applicazione.**

1. In sede di prima applicazione e comunque entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, gli enti di cui all'articolo 1, pubblicano nei propri siti web un elenco di beni, coerente con le finalità di cui alla presente legge, ritenuti necessari e nel rispetto di quanto stabilito all'articolo 3, specificando le ragioni dell'acquisizione e le modalità di utilizzo, in modo tale da poter indirizzare eventuali donazioni.

2. In sede di prima applicazione, qualora siano già state avviate, prima dell'entrata in vigore della presente legge, raccolte di fondi per l'acquisto di un

bene, la Giunta regionale può concedere l'autorizzazione di cui al comma 2 dell'articolo 7.

**Art. 13 - Invarianza della spesa.**

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

## INDICE

Art. 1 - Finalità.....	3
Art. 2 - Principi generali. ....	3
Art. 3 - Procedimento in materia di donazioni.....	3
Art. 4 - Disposizioni in materia di donazioni di beni.....	4
Art. 5 - Disposizioni in materia di donazioni di modica entità e in denaro.....	4
Art. 6 - Disposizioni in materia di lasciti e legati testamentari.....	4
Art. 7 - Disposizioni in materia di raccolte di fondi. ....	4
Art. 8 - Trasparenza e pubblicità. ....	5
Art. 9 - Adempimenti a carico della Giunta regionale.....	5
Art. 10 - Clausola valutativa. ....	5
Art. 11 - Norma di rinvio. ....	5
Art. 12 - Norme di prima applicazione. ....	5
Art. 13 - Invarianza della spesa. ....	6